



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI ESTERNI

(art. 3, comma 56, della L. 244/2007 come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L.
112/2008 convertito in L. 133/2008)

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 02/04/2008 e
modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2009

Ripubblicato all'albo pretorio del Comune dal 06/02/2009 al 21/02/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Renzo Basso Basset)

ART. 1 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni: contratti di lavoro autonomo, contratti occasionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “incarichi di studio” gli incarichi consistenti in attività di studio svolte nell’interesse dell’Amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) per “incarichi di ricerca” gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’Amministrazione;
 - c) per “incarichi di consulenza” gli incarichi che comportano l’espressione di pareri, valutazioni, espressione di giudizi da parte di esperti in materie di interesse per l’ente, quali ad esempio le consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’Amministrazione, le consulenze finalizzate all’elaborazione di schemi e/o atti amministrativi o normativi;
 - d) per “incarichi di collaborazione” tutte le tipologie di prestazione autonoma con contenuto diverso dalle attività “di studio, ricerca e consulenza”.
3. La collaborazione autonoma è espletata senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’ente; non comporta l’obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa dell’ente, e può essere svolta, nei limiti concordati, anche nella sede comunale.
Gli incarichi non possono includere la rappresentanza dell’ente o altre funzioni che l’ordinamento preveda come prerogativa di soggetti legati all’ente da vincolo di subordinazione.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissioni di gara e di concorso;
 - b) gli incarichi rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di appalti (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie connesse con la realizzazione e l’esecuzione delle opere pubbliche);
 - c) gli incarichi comunque già disciplinati da specifica normativa di settore;
 - d) le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici interni del comune a ciò deputati;
 - e) gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’ente, in mancanza di ufficio legale interno;
 - f) gli incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

ART. 2 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l’apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;

- b) il dirigente/responsabile competente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne disponibili;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Possono essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma del Consiglio Comunale, programma approvato con specifico atto o avvalendosi della Relazione previsionale e programmatica.
 3. L'incarico deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio di previsione o sue successive variazioni, attestato dal Responsabile dei servizi finanziari con il parere di copertura finanziaria.

ART. 3 - REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, nonché negli ulteriori casi eventualmente previsti dalle disposizioni nel tempo vigenti, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.
4. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; godimenti dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

ART. 4 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente/responsabile di settore/servizi interessato, il quale deve avere preliminarmente accertato ed attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno del servizio, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili ed alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Deve altresì accertare il rispetto degli ulteriori presupposti di legittimità di cui al precedente articolo 2.
2. Il dirigente/responsabile competente, salvo quanto previsto al successivo comma, individua il soggetto cui conferire l'incarico mediante procedura comparativa. La selezione è indetta con apposito avviso pubblico indicante: la tipologia di rapporto che si intende instaurare; l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico; i requisiti di studio e professionali richiesti; la durata dell'incarico ed il compenso previsto; le modalità ed i criteri della scelta comparativa; il termine di presentazione delle domande e del curriculum professionale.
L'avviso di selezione è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'ente, ferma restando la possibilità di ulteriori forme di pubblicizzazione stabilite dal dirigente/responsabile competente.
La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal dirigente/responsabile anche attraverso colloquio con i candidati o prove specifiche, se ritenuto necessario. In tal caso il dirigente/responsabile può avvalersi di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione. In relazione alla peculiarità dell'incarico nell'avviso di selezione possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di selezione.

3. Il dirigente/responsabile può conferire incarichi esterni senza l'esperimento di procedure comparativa nei seguenti casi:
 - esito negativo di precedente procedura comparativa, per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
 - prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per le quali non sia possibile effettuare comparazione tra più soggetti, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative, informatiche ed organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo, a condizione che l'attività complementare non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico iniziale;
 - in situazioni di particolare urgenza o gravità, analiticamente documentate e motivate nel provvedimento;
 - prestazione lavorativa che comporti un compenso non superiore a 20.000 euro, Iva esclusa.
4. Il dirigente/responsabile interessato formalizza l'incarico al soggetto individuato, in possesso dei requisiti richiesti, mediante stipulazione di disciplinare nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato; compete al dirigente/responsabile la verifica puntuale dell'efficacia degli incarichi e del conseguimento degli obiettivi previsti.

ART. 5 - LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato dall'Amministrazione Comunale nel Bilancio Preventivo.

ART. 6 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. In particolare, l'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione nell'apposita banca dati, accessibile al pubblico sul sito web istituzionale dell'Ente, di elenchi dei consulenti e collaboratori. Gli elenchi contengono i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso.

ART. 7 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi vigente e ne annulla le disposizioni eventualmente non compatibili.